PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO "VARIANTE DI AMALFI-ATRANI ALLA SS 163 - I STRALCIO (BRETELLA STRADALE DI AMALFI)", NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLA COSTIERA AMALFITANA E SORRENTINA – I FASE", CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

Quesiti riscontrati alla data del 31 luglio 2018

Quesito n. 1 - Testo pervenuto

Al punto 7.6 lett. g)-h) del disciplinare di gara viene chiesto di aver svolto servizi di ingegneria e di architettura eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella; in tale tabella vengono menzionate le categorie D.05 - T.01 - T.02.
Per tali categorie, nella Tavola Z-1 allegata ala D.M. 17.06.2016 non vi è corrispondenza con le categorie di cui alla precedente L. 143/49.
SI CHIEDE
pertanto di voler chiarire a quali classi e categorie di cui alla L. 143/49 occorre far riferimento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la D.05 - T.01 e T.02.

******

Risposta al quesito n. 1

Per la comprova del possesso dei requisiti previsti per le categorie di opere con ID: D.05 e con ID: T.01 e T.02, sono da ritenersi idonee rispettivamente le classi: VIII, e IIIc, che abbiano grado di complessità che sia almeno pari a quello dei servizi oggetto di affidamento.

Quesito n. 2 - Testo pervenuto

In riferimento ai requisiti economici-finanziari di cui al punto 7.G: si richiede un importo minimo pari a due volte l'importo stimato dei lavori.
Nella tabella riportata di seguito, alle voci IA.04, T.01 e T.02, l'importo minimo non è stato conteggiato pari 2 volte il valore dell'opera, ma pari ad 1 volta il valore dell'opera per classe e categoria.
SI CHIEDE
in conclusione, per le ctg IA.04, T.01 e T.02, l'importo minimo richiesto per il requisito di cui alla lettera G qual è?.

******

Risposta al quesito n. 2

Ai fini del requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7, comma 7.6, lett. G), del disciplinare di gara, l'importo minimo complessivo, per ogni classe e categoria, **deve essere almeno pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori per quella categoria**.

Nella tabella esemplificativa (Tabella 3 - Categorie, classi e importi minimi dei lavori), riportata alla pag. 19 del disciplinare di gara, per le categorie di opere con ID: IA.04, T.01 e T.02, ma anche per quella D.05, l'indicazione dell'importo minimo richiesto pari ad 1 volta il valore dell'opera è un mero errore.

Quesito n. 3 - Testo pervenuto

Premesso che è nostra intenzione procedere, in conformità all'art. 9 del Disciplinare ed all'articolo 105 del Codice, alla nomina di una terna di subappaltatori per le indagini geognostiche e ad una terna di subappaltatori per i rilievi topografici. Ciò premesso, in considerazione che al momento della presentazione delle offerte non sappiamo quale potrebbe essere la Società di rilievi topografici che sarà prescelta nel caso di aggiudicazione,

SI CHIEDE

Se si può essere esonerati dalla nomina dei "quattro tecnici esperti in rilievi topografici" nell'ambito del Gruppo di Lavoro.

******

Risposta al quesito n. 3

Ai fini della partecipazione alla gara, non è necessaria la nomina dei "quattro tecnici esperti in rilievi topografici", in quanto il requisito di partecipazione di cui all'art. 7, comma 7.6, lett. I) del Disciplinare di gara, è il seguente:

" Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 28 unità che corrisponde a due volte le unità di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico, come di seguito descritte.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 14 unità che corrisponde a una volta le unità di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico, come di seguito descritte.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- *i soci attivi;*
- *i dipendenti;*
- *i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;*
- *i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA ".*

Quesito n. 4 - Testo pervenuto

1. In merito a quanto richiesto al punto 7.6 lettera H) del Disciplinare di gara,

SI CHIEDE

di confermare che, relativamente ai due servizi di punta, ***l'importo complessivo*** dei 2 servizi di punta deve essere pari almeno a 0,80 volte il valore stimato dei lavori.

2. In merito alla comprova dei requisiti relativi ai servizi di ingegneria ed architettura eseguiti negli ultimi dieci anni (punto 7.6 lettera G ed H) del Disciplinare di Gara),

SI CHIEDE

di confermare, così come previsto dalle Linee Guida Anac, che gli stessi possono essere comprovati mediante la presentazione dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dai committenti.

******

Risposta al quesito n. 4

1. Si conferma che, relativamente ai due servizi di punta, come richiesti all'art. 7, comma 7.6, lettera H) del Disciplinare di gara, ***l'importo complessivo*** degli stessi deve essere pari almeno a 0,80 volte il valore stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è indicato nella colonna ***Importo minimo richiesto dei due servizi di punta di cui alla lett. H)*** della **Tabella 3 – Categorie, classi e importi minimi dei lavori**, riportata alla pag. 19 del Disciplinare di gara**.**
2. Si precisa che il possesso dei requisiti relativi ai servizi di ingegneria ed architettura eseguiti negli ultimi dieci anni (previsti all'art. 7, comma 7.6, lettere G) ed H) del Disciplinare di gara), può essere comprovato mediante presentazione dei contratti accompagnati dalle relative fatture.

Quesito n. 5 - Testo pervenuto

Al nostro costituendo raggruppamento si è aggiunta una società, successivamente al sopralluogo già effettuato, per cui il suo nominativo non risulta nell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante. La nuova società è stata adeguatamente informata dei risultati del sopralluogo,
SI CHIEDE
se è sufficiente far fare una dichiarazione in tal senso alla nuova società.

******

Risposta al quesito n. 5

Si precisa che ai fini dell'attestazione di avvenuto sopralluogo, valevole per il costituendo raggruppamento comprensivo anche la nuova società, è necessario allegare all'attestato già rilasciato al costituendo raggruppamento (prima dell'aggiunta della nuova società), una dichiarazione della nuova società con la quale la stessa asserisce di essere adeguatamente informata dei risultati del sopralluogo, che fa propri, e che le conoscenze acquisite sono soddisfacenti per una corretta valutazione e formulazione dell'offerta, sotto il profilo sia tecnico che economico.